

REGOLAMENTO D'ISTITUTO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 29.06.2020 E DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30.06.2020, integrato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 25.11.2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71
- Dalle nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Definizione del fenomeno e caratteristiche

Il cyberbullismo è una forma di prepotenza virtuale messa in atto attraverso l’uso di Internet e delle tecnologie digitali. Spesso i termini bullismo e cyberbullismo vengono usati impropriamente e si riconducono ad essi i più svariati episodi di violenza o offese fra ragazzi/e. Bullismo e cyberbullismo hanno, però, connotati ben precisi e non vanno confusi con altre problematiche del mondo giovanile.

Il termine cyberbullismo viene coniato dall’educatore canadese Bill Belsey nel 2002, ma una prima vera definizione del fenomeno viene elaborata solo qualche anno dopo. Nel 2006 Smith e collaboratori definirono il cyberbullismo come:

“Un atto aggressivo e intenzionale perpetrato da un individuo o da un gruppo, attraverso l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in modo ripetuto e continuato nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi” (in Smith P.K., Mahdavi J., Carvalho C., e Tippett N., An investigation into cyberbullying, its forms, awareness and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying. A Report to the Anti-Bullying Alliance, 2006, p.6).

Nel bullismo tradizionale, solitamente, la vittima che viene presa di mira è percepita come più debole e incapace di difendersi.

Il più forte, quindi, assume atteggiamenti prevaricatori nei confronti del più debole, a partire da una certa “asimmetria di potere”.

Ciò, naturalmente, può accadere anche nel caso del cyberbullismo. Mentre nel bullismo tradizionale, però, il potere presenta connotati ben precisi, potrebbe essere, ad esempio, di tipo fisico (legato alla forza o alla statura) o sociale (legato alla popolarità), il potere online può derivare semplicemente dal possesso di specifiche competenze o di alcuni contenuti (immagini, video, confessioni) che potrebbero essere utilizzati per danneggiare la vittima.

Solitamente, quando si parla di cyberbullismo o di bullismo è necessario che vittima e bullo/cyberbullo siano minori o comunque adolescenti (sono esclusi, quindi, dalla definizione episodi di prevaricazione che avvengono fra adulti o fra un adulto e un minore).

Un'altra definizione di cyberbullismo è quella che ci fornisce la Legge Ferrara, ovvero la l. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (che affronteremo in modo più approfondito più avanti).

Il testo definisce il cyberbullismo:

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1- Comma 2).

Le caratteristiche del fenomeno

Ma quali sono le caratteristiche specifiche del cyberbullismo rispetto al bullismo cosiddetto tradizionale? Come sottolinea la Willard i tratti specifici del bullismo online sono correlati all'impatto che le tecnologie digitali hanno nella vita dei ragazzi (e di tutti noi) e alle caratteristiche stesse della Rete (Willard, N. (2005), *Educator's guide to cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress, Research Press, Illinois*). Vediamole a seguire:

- **L'impatto:** la diffusione di materiale tramite Internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a diffondersi). Un contenuto offensivo e denigratorio online può, quindi, diventare virale e distruggere in alcuni casi la reputazione della vittima. Nelle situazioni più gravi, le vittime di cyberbullismo si trovano costrette a dover cambiare scuola o addirittura città, ma questo spesso non le aiuta. La Rete, si sa, è ovunque.
- **La convinzione dell'anonimato:** chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile.

Sentendosi protetti dall'anonimato ci si sente liberi e più forti nel compiere atti denigratori, senza il timore di essere scoperti. È importante tenere bene a mente, però, che quello dell'anonimato è un “falso mito della Rete”. Ogni nostra azione online è, infatti, rintracciabile e riconducibile a noi con gli strumenti opportuni o con l'intervento della Polizia Postale. L'anonimato del cyberbullo, inoltre, è anche uno dei fattori che stanno alla base del forte stress percepito dalla vittima, la quale molte volte non può dare né un nome e né un volto al proprio aggressore;

- **L'assenza di confini spaziali:** il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio. La vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga. Spegnerne il cellulare o il computer non basta, così come cancellare tutti i propri profili social. Il solo pensiero che eventuali contenuti denigratori continuino a diffondersi online è doloroso e si accompagna ad un senso costante di rabbia e impotenza.
- **L'assenza di limiti temporali:** può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.
- **L'indebolimento dell'empatia:** esistono cellule chiamate neuroni specchio che ci permettono di “leggere” gli altri quando li abbiamo di fronte, capirli e di provare emozioni simile a quelle che loro provano, proprio come se fossimo di fronte ad uno specchio. Tale sensazione è data dall'attivazione di una particolare area del cervello. Quando le interazioni avvengono prevalentemente online la funzione speciale di questi neuroni viene meno (mancando la presenza fondamentale dell'altro che è sostituito dal dispositivo). La riduzione di empatia che ne consegue può degenerare nei comportamenti noti messi in atto dai cyberbulli.
- **Il feedback non tangibile:** il cyberbullo non vede in modo diretto le reazioni della vittima e, ancora una volta, ciò riduce fortemente l'empatia e il riconoscimento del danno provocato.

Per questo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. L'impossibilità di vedere con i propri occhi l'eventuale sofferenza e umiliazione provata dalla vittima fa sì che il tutto venga percepito come “uno scherzo” divertente a cui partecipare, di cui ridere o a cui essere indifferenti. Inoltre, il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come non “reale”, come un mondo ludico a sé stante.

Per questo il fenomeno viene talvolta sottovalutato anche dal mondo adulto, familiare e scolastico.

La mediazione tecnologica, infatti, porta ad un certo distanziamento fra aggressore e vittima, causando quello che Bandura ha definito come “disimpegno morale”. Si tratta di un indebolimento del controllo morale interno dell'individuo, con la conseguente minimizzazione delle responsabilità individuali. Tale fenomeno vale non solo per il cyberbullo, ma anche per i cosiddetti bystander, ossia coloro che sono spettatori dei fatti.

A ciò si aggiungono altre convinzioni o tendenze frequenti nell'uso della Rete sia da parte dei giovani che degli adulti:

- Percezione che online non ci siano norme sociali da rispettare: fra i giovani spesso vige la falsa convinzione secondo cui la Rete sia uno spazio virtuale lontano dalla realtà, in cui vige libertà assoluta e in cui regole e norme sociali della vita quotidiana non valgono;
- La sperimentazione online di identità e personalità multiple: la Rete è per i minori il luogo virtuale per eccellenza in cui mettersi in gioco “fingendo di essere ciò che non si è” per il semplice gusto di sperimentare nuove forme di identità e comportamento;
- Il contesto virtuale come un luogo di simulazione e giochi di ruolo: “la vita sullo schermo” e tutti i comportamenti messi in atto online vengono percepiti solo come un gioco.
- Diffusione di responsabilità: tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere la portata dell'azione; mettere un “like” su un social network commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette ragazzi e ragazze nella condizione di avere una responsabilità.

Ma d'altro canto sono proprio loro che possono “fare la differenza” perché la responsabilità è condivisa: il gruppo “silente” che partecipa senza assumersi la responsabilità, rappresenta, in realtà, anche l'elemento che può fermare una situazione di cyberbullismo. E questo appunto costituisce un gancio educativo.

È possibile suddividere gli atti di cyberbullismo in due grandi gruppi:

- **cyberbullismo diretto:** il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea (es. sms, mms) che hanno un effetto immediato sulla vittima, poiché diretti esclusivamente a lei.
- **cyberbullismo indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete (es. social network, blog, forum) per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima anche da un punto di vista psicologico.

È molto importante sottolineare come il cyberbullismo non sia una problematica che riguarda unicamente vittima e cyberbullo. È un fenomeno sociale e di gruppo. Infatti, centrale è il ruolo delle agenzie educative e di socializzazione (formali e informali) più importanti per gli adolescenti: la famiglia, la scuola, i media, le tecnologie digitali e il gruppo dei pari.

Come riconoscere casi di cyberbullismo?

Di seguito, alcuni segnali generali che può manifestare la potenziale vittima di cyberbullismo:

- *Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;*

- *Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);*
- *Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;*
- *Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;*
- *Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;*
- *Inizia ad utilizzare sempre meno Pc e telefono (arrivando ad evitarli);*
- *Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;*
- *Il suo rendimento scolastico peggiora.*

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 la Legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell'istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno e ogni Istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Questi aspetti vengono chiariti nel dettaglio dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

La L.71/17 introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico anche una definizione di cyberbullismo (come già riportato sopra).

Nella consapevolezza che le azioni efficaci siano quelle che ricorrono agli strumenti educativi, rieducativi e di mediazione del conflitto, esistono tuttavia responsabilità da conoscere, la possibilità di commettere reati o danni civili e specifici dispositivi giuridici.

Sempre la Legge 71/2017 introduce un provvedimento di carattere amministrativo per gli autori di atti di cyberbullismo, la procedura di ammonimento da parte del Questore: il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche.

Più precisamente, la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è stata estesa al cyberbullismo e può essere impartita da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo può anche essere responsabile di reati penali e danni civili.

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- **percosse (art. 581),**
- **lesione personale (art. 582),**

- **ingiuria (art. 594),**
- **diffamazione (art. 595),**
- **violenza privata (art. 610),**
- **minaccia (art. 612),**
- **danneggiamento (art. 635).**

Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (per es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l'autore di reato (querela).

Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori?

Per il nostro ordinamento l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno. La legge sancisce che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile". Cosa si intende per "imputabilità"? Vuol dire avere la cosiddetta "capacità d'intendere e volere".

Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:

- che abbia almeno compiuto 14 anni;
- che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici).

L'atto di bullismo può violare sia la legge penale, sia quella civile, quindi può dar vita a due processi, l'uno penale e l'altro civile.

Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minore possono ricadere anche su:

- i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all'età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola (culpa in educando).
- gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all'Istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri/e ragazzi/e, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola (culpa in vigilando).
- esiste poi una culpa in organizzando, che si ha quando la scuola non mette in atto le azioni previste per la prevenzione del fenomeno o per affrontarlo al meglio (così come previsto anche dalla normativa vigente).

Responsabilità dei genitori

Se il minore non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l'evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando", così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori, perché la responsabilità penale è personale.

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere **esonerati dall'obbligo di risarcire il danno causato dal figlio**. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:

- *di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l'altro alle condizioni economiche della famiglia e all'ambiente sociale a cui appartiene),*
- *di aver vigilato attentamente e costantemente sulla sua condotta,*
- *di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l'imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell'azione dannosa.*

Responsabilità degli insegnanti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica?

In questi casi interviene l'art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L. 312/1980 n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente). In base a queste norme, quindi, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell'Istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell'amministrazione. L'insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una "culpa in vigilando", come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. Si tiene conto in questi casi dell'età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.

Inoltre, l'insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

Ma in quali momenti l'insegnante è responsabile?

Va considerato tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno alla scuola. Quindi, non soltanto le ore delle attività didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione etc.

Come intervenire?

La Legge 71/2017 e le relative “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:

- formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);
- promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;
- previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti;
- Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie. **Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto** che:
 - ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
 - potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
- Salvo che il fatto costituisca reato, il Dirigente Scolastico qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (art.5).

Un’indicazione operativa da tener presente per intervenire efficacemente è anche capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra tipologia di comportamenti violenti o disfunzionali. Oltre al contesto, altri elementi utili ad effettuare questa valutazione sono le modalità in cui avvengono (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo cronico e intenzionale? etc.) e l’età dei protagonisti.

Un’altra indicazione operativa concerne una valutazione circa l’eventuale stato di disagio vissuto dalla/e persona/e minorenne/i coinvolta/e, per cui potrebbe essere necessario rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione. Le strutture pubbliche a cui rivolgersi sono i servizi socio-sanitari del territorio di appartenenza (ad esempio: spazio adolescenti, se presente, del Consultorio Familiare, servizi di Neuropsichiatria Infantile, centri specializzati sulla valutazione o l’intervento sul bullismo o in generale sul disagio giovanile, i comportamenti a rischio in adolescenza, etc.).

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. **Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gdpd.it.**

Parallelamente, nel caso in cui si ipotizzi che ci si possa trovare di fronte ad una fattispecie di reato (come, ad esempio, il furto di identità o la persistenza di una condotta persecutoria che mette seriamente a rischio il benessere psicofisico del bambino/a o adolescente coinvolto/a in qualità di vittima) si potrà far riferimento agli uffici preposti delle Forze di Polizia per inoltrare la segnalazione o denuncia/querela e permettere alle autorità competenti l'approfondimento della situazione da un punto di vista investigativo. È in tal senso possibile far riferimento a queste tipologie di uffici: **Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni; Questura o Commissariato di P.S. del territorio di competenza; Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza; Polizia di Stato – Commissariato on line (attraverso il portale <http://www.commissariatodips.it>).**

Per un consiglio e un supporto è possibile rivolgersi alla Helpline di Telefono Azzurro per Generazioni Connesse: operatori esperti e preparati sono sempre a disposizione degli insegnanti, del Dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei/le bambini/e, degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o problematiche inerenti l'utilizzo dei media digitali.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa- scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

I ruoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica in un dialogo consapevole e alla collaborazione;
- coinvolge le figure che operano nell'area TIC per un utilizzo consapevole e protetto della rete per il corretto esercizio della cittadinanza digitale;
- promuove, per sensibilizzare e favorire un intervento sinergico di governance territoriale, accordi di rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo, ma educativo;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo,

- promuove le attività di sensibilizzazione e di informazione sulle sanzioni previste;
- Si avvale della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio;
- Favorisce la diffusione dei progetti d'istituto;
- Cura i rapporti con le altre scuole per eventuali convegni o collaborazioni finalizzati alla prevenzione e all'informazione;
- costruisce una relazione sinergica con le famiglie e gli studenti ai fini della prevenzione e della condivisione delle sanzioni previste.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove scelte didattiche ed educative trasversali che coinvolgano l'intero curriculum d'Istituto anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- instaura un clima di lavoro sereno in classe e osserva attentamente le dinamiche relazionali interne per prevenire eventuali azioni di bullismo o cyberbullismo;
- diffonde pratiche finalizzate al rispetto della legalità e della parità di genere;
- garantisce l'inclusività e l'integrazione.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- si impegnano a segnalare problematiche inerenti al fenomeno alla scuola per costruire un'azione su più fronti;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (eventuali stati depressivi o ansiosi, paura o tendenza all'isolamento);
- prendono atto e collaborano alle iniziative e alle azioni della scuola secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo .

GLI ALUNNI:

- si impegnano nella progettazione e nella realizzazione di iniziative scolastiche, il cui scopo è favorire le relazioni, il rispetto della persona e l'inclusività sia quando sono connessi che nella quotidianità scolastica;
- collaborano, gli studenti più grandi e formati, con i docenti e con le altre componenti della scuola, a prevenire e a combattere il bullismo e il cyberbullismo partecipando alle iniziative della scuola e del territorio;
- operano come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali e gli studenti della Consulta studentesca collaborano fattivamente attraverso iniziative, progetti, concorsi, tornei alla diffusione di un clima inclusivo, solidale e collaborativo;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, produrre, riprodurre e scaricare, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e solo per motivi di studio;
- si impegnano a non usare il cellulare durante le lezioni o le attività didattiche se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.

Sanzioni

È fondamentale che le sanzioni costituiscano sempre occasioni di recupero. La studentessa o lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere indirizzato consapevolmente verso comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa. Risulta infatti possibile commutare il giorno di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni convenzionate. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni sono:

richiamo verbale: il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede al richiamo verbale;

ammonizione dell'alunno: il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede all'ammonizione valutando l'opportunità di comunicare l'ammonizione ai genitori. Il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità di convocare i genitori dell'alunno;

approfondimento di un argomento scelto dal Dirigente Scolastico, con valutazione finale, quando l'alunno abbia dato prova di scarsa maturità o di disinteresse per le regole della scuola ed in genere per le regole della convivenza civile. Può essere invitato dal Dirigente Scolastico ad approfondire alcune tematiche (ad es. il concetto

di responsabilità, il concetto di sanzione, la condizione del minorenne, il bullismo) con successiva valutazione in occasione di una esposizione orale che si svolgerà secondo le modalità definite dal Dirigente scolastico stesso. Tale valutazione non influisce sul profitto, ma è un elemento di cui il Consiglio di Classe può tenere conto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta;

esclusione/sospensione dell'alunno dalla partecipazione ad attività non curricolari: quando la mancanza grave o la reiterazione della mancanza lieve faccia ritenere inopportuna la partecipazione dell'alunno all'attività non curricolare, il singolo docente o il coordinatore di classe che abbiano riscontrato una mancanza grave o una reiterazione di una mancanza lieve provvedono ad informare il Dirigente scolastico fornendo adeguate indicazioni sui fatti accaduti. Il Dirigente scolastico, considerato il comportamento dell'alunno, valuta l'opportunità di comminare tale sanzione o, in alternativa, di convocare il Consiglio di Classe per la comminazione delle sanzioni più gravi

temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni: il Dirigente Scolastico, informato dal singolo docente o dal coordinatore di classe del fatto che può comportare tale tipo di sanzione, avvia la procedura mediante convocazione del Consiglio di classe (entro 8 giorni dalla notizia del fatto), ivi compresi gli studenti e i genitori e comunica l'avvio del procedimento all'alunno e alla famiglia. Nella comunicazione sono contestati all'alunno gli addebiti e viene fissata la data per l'audizione in contraddittorio (entro 3 giorni dalla convocazione) innanzi al Dirigente Scolastico.

Dell'audizione viene redatto verbale che viene presentato al Consiglio di classe. Il Consiglio di classe, verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato, decide la misura della sanzione secondo i criteri del regolamento. Il provvedimento viene annotato nel registro di classe e comunicato alla famiglia entro 3 giorni.

Durante il periodo di allontanamento la scuola assicura un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

temporaneo allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.

allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;

esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi: in questi casi il Dirigente Scolastico, informato dal singolo docente o dal coordinatore di classe del fatto che può comportare tale tipo di sanzione, previa verifica della sussistenza di elementi dai quali si possa evincere la responsabilità

disciplinare dello studente, avvia il procedimento innanzi al Consiglio d'Istituto nei tempi e nelle forme di cui alla lettera precedente.

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'ALLONTANAMENTO

E' una sanzione alternativa proposta dal D.S. e adottata dal consiglio di classe. Essa è di tipo risarcitorio e riparatorio: a favore della comunità scolastica e/o a favore di enti o associazioni mediante lo svolgimento di attività rieducative quali piccole manutenzioni, attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate, assistenza agli anziani o ai ragazzi disagiati, opere di giardinaggio negli spazi comunali, manutenzione delle palestre scolastiche. Si prevedono anche sanzioni relazionali di inclusione piuttosto che di esclusione: aiutare un compagno in qualche materia, tutte le mattine, per una settimana, aiutare a fare i compiti chi rimane indietro.

RISARCIMENTO DEL DANNO alla scuola

Alle sanzioni disciplinari di cui, potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto nel rispetto della normativa civilistica.

ALLEGATO

Premesso che l'ITE P. SAVI ritiene fondamentale la prevenzione e questo sarà il primo obiettivo a cui tenderà la Scuola, si recepisce la normativa relativa alle sanzioni amministrative di competenza dell'Istituto.

Si individuano a tal fine le AZIONI da porre in campo, i SOGGETTI a cui spettano le azioni stesse e i PROVVEDIMENTI da applicare.

BULLISMO

AZIONE	SOGGETTI	PROVVEDIMENTI
SEGNALAZIONE	Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Coordinatore di classe Docenti; Studenti; Personale ATA	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di presunto bullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI VALUTAZIONE APPROFONDIRITA	Dirigente; Coordinatore di classe Referente bullismo; Team bullismo	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni; ascoltare i soggetti coinvolti; scelta dell'intervento
INTERVENTI EDUCATIVI	Referente bullismo; Team bullismo Coordinatore/i Consiglio/i di Classe; Docenti; Studenti; Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Psicologi	In base alla gravità e alle risorse disponibili: Incontri con gli alunni coinvolti al fine di responsabilizzare il bullo o il gruppo di bulli; Interventi/discussioni di sensibilizzazione in classe; Ri/scoprire e riflettere sulle regole di comportamento in classe; Coinvolgere ed Informare i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; Proposta di accedere ai punti d'Ascolto interni alla Scuola; Interventi con il supporto dei servizi sul territorio
INTERVENTI	Dirigente	Sanzioni:

DISCIPLINARI	<p>Consiglio di Classe (2*; 3*) Referente/team bullismo Insegnanti Alunni Genitori</p> <p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Nota disciplinare con sospensione (da 5 a 15 giorni a seconda della gravità, dei comportamenti tenuti, della consapevolezza mostrata, del pentimento, della pericolosità per gli altri studenti (ai sensi dell'art 4 co. 6 D.P.R. n. 235/2007) (1*))</p> <p>Lettera disciplinare ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale con copia nel fascicolo;</p> <p><u>Recidiva:</u> nel caso in cui lo studente sia già stato sanzionato per le medesime fattispecie ed il percorso di reinserimento nella comunità scolastica non avesse raggiunto effetti positivi, di fronte ad ulteriori comportamenti della medesima tipologia e sanzionabili, il Consiglio d'Istituto può irrorare sanzioni che comportino: l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni (ai sensi dell'art 4 co 9). (4*).</p> <p>.....</p> <p>Ove il Consiglio di classe verificasse la gravità del fatto, a prescindere dalle ipotesi di aggravanti e recidiva, il procedimento disciplinare verrà rimesso al Consiglio d'Istituto per le sanzioni del caso (art. 4 co. 9 bis e co 9 ter D.P.R. n. 235/2007) (4*).</p>
--------------	---	---

(1*)

La sospensione può essere comminata per un minimo di 5 giorni ad un massimo di 15 giorni.

Si terrà conto delle circostanze relativi ai comportamenti che possono incidere sulla sua gravità e quindi sulla misura della sanzione stessa.

Nel caso di concorso tra più circostanze si procede a tanti aumenti (di 1 giorno) o diminuzioni della sanzione (di 1 giorno) quante sono le circostanze stesse con gli unici limiti previsti dalla sanzione minima e massima.

Circostanze aggravanti:

aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale;
aver agito con crudeltà verso le persone;
aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la difesa della persona offesa;
la reiterazione del comportamento sanzionato;
il mancato pentimento per il fatto commesso;
coinvolgimento di altre persone nella realizzazione del proprio comportamento (concorso di persone).

Circostanze attenuanti:

l'aver riparato spontaneamente un risarcimento del danno, quando questo sia possibile;
avere mostrato spontaneamente un sincero pentimento di quanto effettuato;
aver passivamente assistito alla commissione del reato senza intervenire (solo compartecipazione psichica e morale);

Es: 5 giorni (nel minimo) + 1 giorno per aver coinvolto più persone -1 giorno per aver mostrato sincero pentimento.....

(2*)

Spetta al Consiglio di Classe il compito di determinare la "quantità" della sanzioni tenendo conto della gravità del comportamento e della normativa vigente.

(3*)

In base al combinato disposto dell'art 4 co.6 DPR n 235/2007 e dell' art. 5 D.Lgs. n. 297/1994, il Consiglio di Classe nella sua funzione di esercizio di competenza disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

(4*)

Ai sensi de: art 4 co.9 DPR n 235/2007 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sg>) e Nota 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (<https://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3602p0-del-31-07-2008/>)

il Consiglio d'Istituto può irrogare sanzioni che comportino:

- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis);
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

MONITORAGGIO	Dirigente Team Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi territoriali
---------------------	---	---

CYBERBULLISMO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	PROVVEDIMENTI
SEGNALAZIONE	Genitori Coordinatore di classe Insegnanti Alunni Personale ATA	Segnalare episodi di cyberbullismo
RACCOLTA INFORMAZIONI VALUTAZIONE	Dirigente Coordinatore di classe Referenti bullismo Team antibullismo	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni Scelta dell'intervento
INTERVENTI GIURIDICI	Dirigente Team antibullismo Coordinatore di classe Genitori Alunni	Informare immediatamente i genitori che inoltreranno al gestore del social media o del sito internet un'istanza per l'oscuramento delle immagini o il blocco di qualsiasi altro dato personale
INTERVENTI EDUCATIVI - Ri/stabilire regole di comportamento in classe - Counselling	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di Classe Docenti Studenti Genitori Psicologi	- Incontri con gli alunni coinvolti - Interventi/discussione in classe - Informare e coinvolgere i genitori - Responsabilizzare gli alunni coinvolti
INTERVENTI DISCIPLINARI	Questore Dirigente Consiglio di Classe (2*; 3*) Referenti bullismo Insegnanti Alunni Genitori	In caso di assenza di denuncia all'autorità giudiziaria, ammonimento verbale del questore <u>Sanzioni:</u> Nota disciplinare con sospensione (da 7 a 15 giorni a seconda della gravità, dei comportamenti tenuti, della consapevolezza mostrata, del pentimento, della

	<p>Consiglio di Istituto (4*)</p>	<p>pericolosità per gli altri studenti (ai sensi dell'art 4 co. 6 D.P.R. n. 235/2007) (nota 1*).</p> <p>Nell'ipotesi di fatti talmente gravi nei confronti di più alunni e/o nell'aver istigato e coinvolto nei comportamenti di specie altri compagni/e si prevede l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 co. 9 bis e co 9 ter D.P.R. n. 235/2007)</p> <p>Lettera di scuse da parte del Bullo; Scuse in un incontro con la Vittima;</p> <p><u>Recidiva:</u> nel caso in cui lo studente sia già stato sanzionato per le medesime fattispecie ed il percorso di reinserimento nella comunità scolastica non avesse raggiunto effetti positivi, di fronte ad ulteriori comportamenti della medesima tipologia e sanzionabili, il Consiglio d'Istituto può irrorare sanzioni che comportino:</p> <p>allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (ai sensi dell'art 4 – comma 9bis D.P.R. n. 235/2007) (vedasi nota 4* inserita nella tabella precedente);</p> <p>esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (ai sensi dell'art 4 comma 9 bis e 9 ter DPR n. 235/2007). (vedasi norma 4* inserita nella tabella precedente)</p>
<p>VALUTAZIONE</p>	<p>Dirigente Consiglio di classe Docenti</p>	<p>Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi territoriali

(1*)

Si premette che il reato di cyberbullismo è regolato specificatamente dalla legge e comunque considerato più grave per modalità e conseguenze.

La sospensione può essere comminata per un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni.

Si terrà conto delle circostanze relative ai comportamenti che possono incidere sulla sua gravità e quindi sulla misura della **sanzione**.

Nel caso di concorso tra più circostanze si procede a tanti aumenti (di 1 giorno) o diminuzioni della **sanzione** (di 1 giorno) quante sono le circostanze stesse con gli unici limiti previsti dalla **sanzione** minima e massima.

Circostanze aggravanti:

aver commesso il fatto per conseguire o assicurare a sé un profitto;
aver causato alla persona offesa un danno patrimoniale;
aver agito con crudeltà verso le persone;
aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo tali da ostacolare la difesa della persona offesa;
la reiterazione del comportamento sanzionato;
il mancato pentimento per il fatto commesso;
coinvolgimento di altre persone nella realizzazione del proprio comportamento (concorso di persone).

Circostanze attenuanti:

l'aver riparato spontaneamente un risarcimento del danno, quando questo sia possibile;
avere mostrato spontaneamente un sincero pentimento di quanto effettuato;

aver passivamente assistito alla commissione del reato senza intervenire (solo compartecipazione psichica e morale);

Es: 7 giorni (nel minimo) + 1 giorno per aver coinvolto più persone -1 giorno per aver mostrato sincero pentimento.

La sospensione sarà senza obbligo di frequenza.

(2*)

Spetta al Consiglio di Classe il compito di determinare la "quantità" delle sanzioni tenendo conto della gravità del comportamento e in base alla normativa vigente.

(3*)

In base al combinato disposto dell'art 4 co.6 DPR n 235/2007 e dell' art. 5 D.Lgs. n. 297/1994, il Consiglio di Classe nella sua funzione di esercizio di competenza disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

4*)

Ai sensi de: art 4 co.9 DPR n 235/2007 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/18/007G0251/sq>) e Nota 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (<https://www.dirittoscolastico.it/nota-prot-n-3602p0-del-31-07-2008/>)

il Consiglio d'Istituto può irrogare sanzioni che comportino:

- l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis);
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter).

MONITORAGGIO	Dirigente Team Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi o cercare il supporto dei servizi territoriali
--------------	---	---

La scuola assicura la diffusione capillare del Regolamento che va illustrato e discusso insieme agli alunni al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato.

Viterbo, 26.11.2020

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Paola Bugiotti